

AVVISO esplorativo di indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per mesi 6

CIG 8423915292

F.A.Q. – Aggiornamento del 23 settembre 2020

QUESITO n.19

In relazione al quesito 10 si precisa quanto segue: per poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal fondo Forma.temp per la formazione dei lavoratori somministrati, è necessario coinvolgere nelle attività formative enti di formazione accreditati al fondo mediante iscrizione all'albo fornitori. Pertanto, si chiede che Agec, nella sua discrezionalità di scelta dell'ente di formazione, qualora decida di individuarlo direttamente, valuti di coinvolgere enti accreditati al fondo suddetto.

RISPOSTA n.19

Si conferma che qualora AGECE decida di individuare direttamente l'ente di formazione per la risorsa somministrata, valuterà di coinvolgere ente accreditato al fondo suddetto.

QUESITO n. 20

Per quanto concerne l'art. 24 del CSA si segnala che l'agenzia non potrà manlevare Agec poichè i lavoratori somministrati svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo di Agec (Art. 30 Dlgs 81/15).

RISPOSTA n. 20

La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro. con ordinanza 31889 del 2019, ha avuto modo di chiarire in via definitiva l'interpretazione degli artt. 30-40 del d.lgs 81/2015, eliminando qualsiasi dubbio circa la distribuzione di responsabilità tra somministrante e utilizzatore per danni cagionati dal somministrato.

Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

La Corte osserva che è il concreto inserimento del lavoratore nella struttura imprenditoriale dell'utilizzatore *"nel cui interesse il lavoratore esegue la prestazione lavorativa"* (art 30) congiunto ai poteri di direzione e controllo di chi di quell'interesse è titolare, a fondare la responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore in ipotesi di fatto illecito del preposto.

Una diversa distribuzione delle responsabilità, conferma la Corte, è rimessa eventualmente all'autonomia contrattuale delle parti del contratto di somministrazione.

L'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore, tuttavia, in sede di regolamentazione pattizia, potranno inserire delle clausole di responsabilità del somministratore nei confronti dell'utilizzatore per la condotta dei lavoratori somministrati, sia in termini di danni risarcibili, sia in termini di rivalsa di quanto l'utilizzatore si trovi a dover versare a terzi a titolo risarcitorio, a fronte della previsione di un maggiore corrispettivo o di altri vantaggi spettanti al somministratore.

Ne consegue che: per legge e secondo l'interpretazione della Corte il principio è che per i danni arrecati a terzi o anche all'utilizzatore dal lavoratore somministrato, essendo sotto le direttive e controllo dell'utilizzatore (Agec), risponde l'utilizzatore.

E' facoltà delle parti, ai sensi della citata pronuncia, regolare pattiziamente, nei modi e termini di cui sopra, una diversa distribuzione di responsabilità.

QUESITO n.21

Si segnala che la responsabilità verso terzi è in capo all'utilizzatore (Agec) nel rispetto dell'art. 35 c.7 Dlgs 81/15.

RISPOSTA n.21

Si rinvia alla risposta al quesito n° 20.

QUESITO n.22

In riferimento alla risposta data al quesito n.8, al fine di poter effettuare una corretta valutazione del moltiplicatore, si chiede di indicare il valore nominale e il numero medio mensile dei buoni pasto da erogare ai lavoratori.

RISPOSTA n.22

Il valore nominale del singolo buono pasto è pari ad € 7,00.

Secondo quanto previsto dall'attuale regolamentazione della maturazione dei buoni pasto in Azienda, al lavoratore che presta servizio per AGECE spettano 3 buoni per ogni settimana lavorata.
